



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marcovalerio Pozzato	Presidente
dott. Alberto Rigoni	Consigliere
dott. Tiziano Tessaro	Consigliere
dott. Marco Scognamiglio	Primo Referendario
dott.ssa Ilaria Pais Greco	Primo Referendario
dott. Antonino Carlo	Referendario (relatore)
dott. Massimo Galiero	Referendario
dott. Massimiliano Maitino	Referendario

Adunanza del 20 novembre 2024

Comune di Cattolica (RN)

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie

(art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016) al 31/12/2022 (anno 2023)

Relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni al 31/12/2021

VISTO l'art. 100, c. 2, Cost;

VISTO il T.U. delle Leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la L. 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la del. n. 14 del 16 giugno 2000 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 175/2016, pubblicato nella G.U. n. 210 dell'8 settembre 2016, recante il T.U. in materia di società a partecipazione pubblica e s.m.i.;

VISTO, in particolare, l'art. 20 del citato D.Lgs. n. 175/2026 che ha posto a carico delle Amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono

partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al c. 2 della disposizione in argomento un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, da trasmettersi alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

VISTA la propria del. n. 195/2022/INPR, con la quale è stato approvato il programma di controllo per l'anno 2023;

VISTA la propria del. n. 94/2023/INPR di modifica della programmazione delle attività di controllo per l'anno 2023;

VISTA la propria del. n. 201/2023/INPR del 18 dicembre 2023, adottata nell'adunanza del 14 dicembre 2023, con la quale è stata approvata la programmazione delle attività di controllo per l'anno 2024;

RILEVATO che tra controlli da effettuare vi è quello relativo all'esame dei provvedimenti di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nell'anno 2023, ai sensi dell'art. 20, c. 3, del T.U.S.P., dalle amministrazioni pubbliche aventi sede nell'Emilia-Romagna;

VISTA la del. n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21 dicembre 2018 della Sezione delle Autonomie, con cui sono state approvate le "Linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati degli enti territoriali di cui all'art. 20 D.Lgs. n.175/2016";

VISTA la del. n. 23/SEZAUT/2018/FRG e l'allegata relazione del 21 dicembre 2018 della Sezione delle Autonomie concernente gli organismi partecipati dagli enti territoriali - anno 2018;

VISTA la del. n. 29/SEZAUT/2019/FRG e l'allegata relazione del 10 dicembre 2019 della Sezione delle Autonomie concernente gli organismi partecipati dagli enti territoriali - Relazione 2019;

VISTA la del. n. 15/SEZAUT/2021/FRG e l'allegata relazione del 21 luglio 2021 della Sezione delle Autonomie concernente gli organismi partecipati dagli enti territoriali e sanitari - Relazione 2021;

CONSIDERATO che il Comune di Cattolica risulta tra gli enti selezionati per l'esame del provvedimento di revisione ordinaria;

VISTA la del. n. 93 del 28 dicembre 2023 del Consiglio comunale e relativi allegati, avente ad oggetto "revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 20 , D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 - ricognizione partecipazioni possedute al 31 dicembre 2022", trasmessa dal Comune di Cattolica mediante applicativo Con.Te in uso per la trasmissione di documentazione da parte degli Enti locali, acquisita agli atti con protocollo 0000422 del 30 gennaio 2024;

VISTA l'ordinanza presidenziale con la quale la Sezione è stata convocata per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO nella Camera di consiglio il relatore, dott. Antonino Carlo

FATTO

1. Il Comune di Cattolica (RN) ha trasmesso, mediante applicativo Con.Te, in adempimento di quanto prescritto dall'art. 20, c. 1 e c. 4 del D. Lgs. n. 175/2016, il provvedimento di revisione annuale delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2022 e la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni al 31/12/2021, trasmettendo la deliberazione n. 93 del 28/12/2022 unitamente agli allegati A e B, acquisita agli atti con protocollo n. 422 del 31 gennaio 2024.

2. La suddetta delibera risulta adottata previa acquisizione del parere favorevole n. 38/2023 rilasciato dal Collegio dei Revisori in data 18/12/2023, del parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 14/12/2023 dal Dirigente responsabile di Settore n. 01, del parere favorevole di regolarità contabile espresso in data 14/12/2023 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari.

3. Il Consiglio Comunale, in particolare, dopo aver richiamato i riferimenti normativi di cui agli artt. 4, 20 e 24 del D.Lgs. n. 175/2016, valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente, richiamando il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612 della L. n. 190/2014 ed i risultati dallo stesso ottenuti come risultanti dalla relazione in data 31/03/2016, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, del T.U.S.P. e altri atti propedeutici, delibera *"di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Cattolica alla data del 31 dicembre 2022, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. Di approvare la relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione al 31 dicembre 2021, allegato B alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale"*.

4. Nella suddetta relazione il Comune dà conto di quanto fatto dall'Ente in attuazione delle azioni di "razionalizzazione periodica" previste nel "p.d.r.p. 2022" per ognuna delle società per le quali tali azioni erano state previste, escluse quindi quelle per cui era previsto il mantenimento senza interventi, evidenziando che erano state previste

azioni di razionalizzazione per le società Romagna Acque S.p.A. Società delle Fonti, Amir S.p.A., SIS S.p.A.

Il Comune riferisce, tra l'altro, che il "p.d.r.p. 2022" prevedeva, in estrema sintesi, quanto di seguito esposto.

Previa accettazione, da parte degli altri soci di RASF, delle "quattro condizioni di convenienza per i soci riminesi" ed espressa specifica approvazione delle operazioni e degli atti a ciò necessari:

a) presumibilmente nel 2024, attuazione del "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna", con conferimento in R.A.S.F. dei rispettivi rami idrici (comprensivi del personale) da parte delle 5 società patrimoniali idriche locali ("Amir S.p.A. " per la parte settentrionale della provincia di Rimini, "S.I.S. S.p.A." per la parte meridionale della provincia di Rimini, "Unica Reti S.p.A." per la Provincia di Forlì-Cesena, "TEAM " S.p.A. per l'area di Faenza e Lugo e "Ravenna Holding S.p.A." per Ravenna);

b) presumibilmente entro il 31/12/2025, successiva liquidazione dell'Amir S.p.A. che residuerà dal conferimento (una società immobiliare, titolare di alcuni immobili e di una importante partecipazione societaria in RASF e priva di personale), con assegnazione in natura di alcuni dei relativi beni (le azioni di RASF) ai suoi soci (i Comuni e Rimini Holding S.p.A.). In caso di impossibilità di attuazione o di non convenienza (per i Comuni soci) del "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna", ri-valutazione dell'alternativo scenario di razionalizzazione consistente nella fusione per incorporazione, da parte di "Amir S.p.A.", di "P.M.R. s.r.l. consortile", già ipotizzato in precedenza.

Occorre preliminarmente ricordare che il "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna" sopra indicato - consistente nella concentrazione, nell'unica "Romagna Acque - Società delle Fonti" (RASF), della proprietà di tutti i beni idrici delle cinque attuali società patrimoniali idriche delle tre province romagnole di Ravenna (Ravenna Holding s.p.a. e TEAM s.p.a.), Forlì-Cesena (Unica Reti s.p.a.) e Rimini (Amir s.p.a. e S.I.S. s.p.a.) - mira a fornire la migliore e più valida risposta al fabbisogno futuro (per il prossimo ventennio) di risorse per finanziare gli ingenti investimenti idrici previsti nei due territori provinciali di Ravenna e Forlì-Cesena.

Il suddetto progetto implicava due grandi "problematiche", la cui risoluzione ne ha posticipato sempre di più, negli anni, la relativa concreta attuazione, tutt'oggi ancora incerta:

a) regolatoria-tariffaria connessa:

- alla prevista nuova seconda remunerazione tariffaria di beni idrici di Forlì-Cesena e di Ravenna di fatto già "pagati" dalle tariffe in passato, con conseguente prevista dinamica tariffaria idrica maggiormente onerosa, per

l'utenza idrica forlivese-cesenate e ravennate, nei primi 20 anni successivi all'attuazione del progetto, rispetto a quella che si avrebbe, nel medesimo periodo, nel caso di non attuazione del progetto stesso;

- alla garanzia che tale "svantaggio tariffario" resti effettivamente circoscritto ai soli due suddetti territori, senza estendersi, nel tempo, anche a quello riminese.

b) societaria (connessa al previsto trasferimento in RASF, da parte delle 5 società idriche locali, di beni aventi valori tra loro molto diversi e, soprattutto, redditività e capacità di generare liquidità molto diverse), con la necessità di fissare alcune "condizioni minime di neutralità" (per il territorio riminese), per fare in modo che il progetto non risultasse "sconveniente" e penalizzante per i soci pubblici e l'utenza riminesi.

Dopo aver riferito in merito alla persistenza delle suddette questioni, il Comune riferisce che sono state individuate le seguenti condizioni di convenienza per il territorio riminese", alla cui preventiva formale approvazione, da parte del "coordinamento soci" di RASF, ha subordinato la propria approvazione (per la conseguente attuazione) del progetto:

a) **"condizione di neutralità tariffaria del progetto per il territorio riminese"**: occorre la garanzia (con la relativa formalizzazione, da parte di ARERA) che il progetto non abbia un impatto negativo (sfavorevole) sulle dinamiche tariffarie future per gli utenti riminesi;

b) **"condizioni di convenienza societaria per il territorio riminese"**, connessa al previsto conferimento in RASF, da parte delle 5 società idriche locali, di beni aventi valori, redditività e flussi finanziari diversi; devono ancora essere puntualmente definiti i meccanismi di concambio azionario, che dovranno però garantire l'invarianza della partecipazione azionaria complessiva a RASF da parte dei soci di ciascuno dei tre territori (Forlì-Cesena 37% circa; Ravenna 36% circa; Rimini 27% circa); nel dettaglio, dovranno verificarsi anche le seguenti quattro condizioni:

c) trasferimento a RASF, insieme ai beni idrici di Amir, dell'intero ramo d'azienda idrico ed anche dell'obbligo di finanziare lavori "idrici" sul territorio riminese per la somma annua di euro 2.000.000 a partire dalla data di efficacia dell'operazione di conferimento e fino alla data del 2040, come già stabilito nell'accordo tra l'ente d'ambito della Regione Emilia-Romagna (Atersir) ed Amir (e SIS);

d) conseguente mantenimento integrale, da parte di Amir, del fondo ripristino beni di terzi (F.R.B.T.), con relativo speculare trasferimento nullo a RASF;

e) riconoscimento annuo, da RASF ad Amir, nella propria veste di socia di RASF, di risorse annue sostanzialmente equivalenti a quelle prospetticamente ritraibili dal ramo

d'azienda idrico oggetto dell'ipotizzato conferimento in RASF, sotto forma di extra "dividendi esclusivi" annui;

f) conferimento in RASF, da parte di Amir - previo relativo conferimento in Amir da parte del Comune di Rimini - dei numerosi beni idrici ancora oggi di proprietà comunale (concessi in uso gratuito al gestore del servizio idrico integrato Hera s.p.a. fino al 31/12/2054), identificati (anche se non ancora valutati) in apposito documento predisposto, proprio in quest'ottica, da Amir, nel corso dell'anno 2020.

Dopo aver riportato le risultanze di una serie di riunioni del coordinamento soci di RASF in merito alle verifiche condotte con riferimento alle "condizioni di convenienza economica per il territorio riminese", il Comune riferisce che, da ultimo, nella riunione del 22/11/2023 il "coordinamento soci" ha:

a) dato mandato alla società di procedere - con l'ausilio dei consulenti, entro il mese di febbraio 2024 - alla "perimetrazione" dei cinque rami d'azienda oggetto di conferimento ed alla definizione dei rispettivi valori patrimoniali e dei rispettivi andamenti economici-finanziari prospettici (ivi inclusa, quindi, la redditività - ritenuta positiva dai soci del territorio riminese - del ramo oggetto di conferimento da parte di Amir, da riconoscere al territorio riminese stesso);

b) approvare il nuovo crono-programma dell'operazione, in base al quale l'attuazione della stessa dovrebbe richiedere, complessivamente, circa 12 mesi dalla data di ottenimento della perimetrazione e valutazione sopra indicate.

Conseguentemente, a breve, il "coordinamento soci" di RASF, previa ulteriore verifica dei relativi aspetti numerici di dettaglio, dovrebbe auspicabilmente approvare formalmente le "condizioni di fattibilità per il territorio riminese" (di fatto le quattro societarie, dato che quella tariffaria è già stata riconosciuta da ATERSIR).

Infine, il Comune rappresenta che non erano state previste azioni di razionalizzazione per le società, partecipate dal Comune di Cattolica, Geat S.r.l., Start Romagna S.p.A., Lepida S.c.p.A., Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini – PMR S.c.r.l., Agenzia Mobilità Romagnola – AMR S.c.r.l., Aeradria S.p.A. e che è confermato anche il mantenimento della partecipazione indiretta in Plurima S.p.A. e Acqua Ingegneria S.r.l. da parte di Romagna Acque S.p.A. Società delle Fonti.

DIRITTO

1. L'art. 20, c. 1, del T.U.S.P., definisce la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche come "analisi dell'assetto complessivo delle società" in cui l'Ente detiene partecipazioni, formalizzata in un apposito provvedimento e finalizzata all'adozione, ove ne ricorrano i presupposti di cui al medesimo art. 20, c.2, di "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione". In altri termini, l'operazione di revisione periodica implica

l'adozione di un provvedimento amministrativo necessariamente motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per il mantenimento delle partecipazioni esistenti ovvero per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione al riscontro dei suddetti presupposti o scelta discrezionale dell'Ente. I citati presupposti, al riscontro dei quali occorre da parte dell'Ente l'emissione di un apposito piano di razionalizzazione corredato da apposita relazione tecnica, con indicazione di modalità e tempi di attuazione, consistono nelle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del T.U.S.P.;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a € 1 milione;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.

I piani di razionalizzazione devono essere "corredati di un'apposita relazione tecnica", al fine di permettere la ricostruzione dell'*iter* logico-giuridico seguito dall'Amministrazione, in relazione alle determinazioni adottate in tale occasione e delle valutazioni economiche poste alla base delle conclusioni formalizzate nel prospetto finale del piano. Il suddetto provvedimento motivato deve essere adottato periodicamente entro il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2018, anno dal quale la revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute dagli enti locali è entrata, quindi, "a regime", dopo l'attuazione del piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1, c. 612, della L. n. 190/2014, e la successiva attività di revisione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, prevista dall'art. 24 del T.U.S.P. Il provvedimento di analisi societaria, che costituisce la prima fase necessaria della procedura ordinaria di razionalizzazione, e l'eventuale piano di riassetto corredato dalla relazione tecnica, devono essere trasmessi alla struttura del Ministero dell'economia e finanze incaricata del controllo e del monitoraggio sull'attuazione del decreto e alla competente Sezione di controllo della Corte dei conti. In caso di adozione del piano di riassetto, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, l'amministrazione deve approvare una relazione sullo

stato di attuazione del piano medesimo e sui risultati conseguiti, da trasmettere ai medesimi soggetti. Ai sensi dell'art. 20, c. 7, del D.Lgs. n. 175/2016 "La mancata adozione degli atti di cui ai c. 1,2,3 e 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di € 5.000 a un massimo di € 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti".

2. Il Comune di Cattolica ha trasmesso, in adempimento di quanto prescritto dalle suddette disposizioni, il provvedimento di revisione annuale delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2022 e la relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione al 31 dicembre 2021.

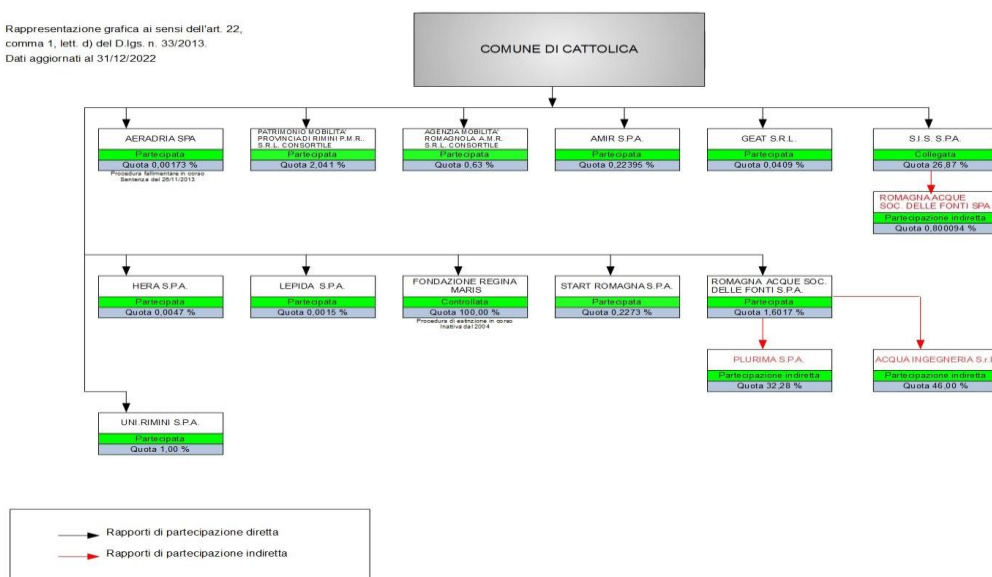
2.1 Ai suddetti provvedimenti sono stati correttamente allegati i documenti predisposti sulla base delle Linee di indirizzo approvate dalla Corte dei conti per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 con del. n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21 dicembre 2018 della Sezione delle Autonomie (modello standard).

2.2 Nella deliberazione del Consiglio comunale n. 93 del 28 dicembre 2023 si fa riferimento al parere reso dall'Organo di revisione con verbale n. 38 del 18 dicembre 2023.

3. La Sezione, preliminarmente, prende atto della relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni, con riferimento alle azioni di razionalizzazione previste dal piano approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 78/2022 per le società Romagna Acque Società delle Fonti, Amir S.p.A., SIS S.p.A., in merito allo stato di attuazione del "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna" consistente nella concentrazione nell'unica "Romagna Acque Società delle Fonti" (RASF), della proprietà di tutti i beni idrici delle cinque attuali società patrimoniali idriche delle tre province romagnole di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, così come riportata nella parte in "fatto" della presente deliberazione.

4. Dal provvedimento di ricognizione ordinaria al 31 dicembre 2022 si evince che l'Ente deteneva al tempo 15 partecipazioni in società di cui 12 dirette e 3 indirette, secondo la tavola che segue:

Rappresentazione grafica ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. d) del D.lgs. n. 33/2013. Dati aggiornati al 31/12/2022



4.1 L'Ente risulta titolare delle seguenti quote di partecipazione nelle società sottoindicate, per le quali si riportano anche i dati dell'eventuale qualificazione "in house" o di "diritto singolare" delle stesse, nonché del tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata, che il Comune dichiara nel campo appositamente dedicato nell'allegato "A" alla deliberazione del Consiglio comunale n. 93/2023.

SOCIETA'	TIPO PARTECIPAZIONE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE %	SOCIETA' DI DIRITTO SINGOLARE	SOCIETA' IN HOUSE	SUSSISTENZA DEL CONTROLLO PUBBLICO (DICHIARATO DAL COMUNE)
AERADRIA SPA (in fallimento)	diretta	0,0173	NO	NO	NO
PMR SRL CONSORTILE	diretta	2,04	NO	NO	NO
AMR SRL CONSORTILE	diretta	0,63	NO	NO	NO
AMIR SPA	diretta	0,22395	NO	NO	NO
GEAT SRL	diretta	0,0409	NO	SI	NO dichiarato/da statuto controllo analogo congiunto
SIS SPA	collegata	26,87	SI	NO	NO
ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI	Indiretta tramite SIS	0,800094	NO	SI	Controllo analogo congiunto
LEPIDA SCPA	diretta	0,0015	NO	SI	Controllo analogo congiunto
START ROMAGNA SPA	diretta	0,2273	NO	NO	NO
ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI	diretta	1,6017	NO	SI	Controllo analogo congiunto
PLURIMA SPA	Indiretta tramite Romagna Acque	32,28	SI	NO	NO
ACQUA INGEGNERIA SRL (costituita nel 2021)	Indiretta tramite Romagna Acque	46	NO	SI	NO dichiarato/da statuto controllo analogo congiunto
UNI RIMINI SPA	diretta	1	NO	NO	NO

La Sezione, nel prendere atto dei dati dichiarati, rileva, preliminarmente, alcuni refusi nelle indicazioni fornite dal Comune, laddove, al contrario di quanto dichiarato dall'Ente, la Società GEAT (in house) risulta da Statuto sottoposta a controllo analogo congiunto e laddove l'Ente non indica, nelle singole schede, l'esistenza del medesimo controllo analogo congiunto. Per la società Acqua Ingegneria S.r.l. l'ente non indica né la qualità "in house" né l'esistenza del controllo analogo congiunto (refusi resi evidenti anche dall'avvenuta compilazione con "Si" dei corrispondenti campi relativi alla previsione nello Statuto dei limiti sul fatturato di cui all'art. 16, c. 3 del T.U.S.P.).

Inoltre, si ravvisano inesattezze laddove il Comune non indica la ricorrenza del controllo pubblico per le società PMR S.r.l. consortile (società a partecipazione pubblica totalitaria, a controllo pubblico monocratico -solitario - del Comune di Rimini) e AMIR S.p.A. (a capitale interamente pubblico, a controllo pubblico monocratico – solitario - del Comune di Rimini, per il tramite di Rimini Holding).

Al riguardo, s'invita il Comune alla modifica/integrazione delle schede riferite a ciascuna società, riportando i dati corretti.

Il Comune, inoltre, dichiara la "FONDAZIONE REGINA MARIS", controllata al 100%, attualmente in corso di estinzione e inattiva a far tempo dal 2004.

4.2 Dall'esame dei bilanci relativi agli anni dal 2018 al 2022 risultano, con riferimento a tutte le società partecipate dal Comune di Cattolica (esclusa la società quotata Hera S.p.A.) i seguenti risultati di esercizio:

RISULTATI DI ESERCIZIO 2018-2022						
N.	Ragione sociale	2018	2019	2020	2021	2022
1	AERADRIA S.p.A.	<i>Procedura di fallimento in corso</i>				
2	PMR S.r.l. consortile	1.934.027	0	0	23.758	89.615
3	AMR S.r.l. consortile	37.131	-162.813	199.942	162.457	119.223
4	AMIR S.p.A.	2.858.952	206.857	1.395.749	1.111.382	25.856
5	GEAT S.r.l.	67.749	369.643	2.167.182	53.182	118.014
6	SIS S.p.A.	687.233	569.931	693.354	481.254	-135.538
7	ROMAGNA ACQUE S.d.f.	7.296.834	7.041.108	6.498.349	7.781.275	7.393.429
8	LEPIDA S.C.P.A.	538.915	88.539	61.229	536.895	283.703
9	START ROMAGNA S.p.A.	588.569	93.317	40.277	98.352	73.472
10	PLURIMA S.p.A.	46.813	34.575	55.567	60.515	53.947
11	ACQUA INGEGNERIA S.r.l. (costituita nel 2021)	0	0	0	9.645	16.796
12	UNIRIMINI S.p.A.	26.537	13.408	23.747	19.093	9.626

La Sezione prende atto che nessuna delle suddette società risulta in perdita, tranne la Società SIS S.p.A., che registra nell'anno 2022 una perdita di € 135.538, in discontinuità rispetto agli anni precedenti.

Ciò premesso, questa Sezione, esaminati gli atti deliberativi adottati dal competente organo collegiale del Comune di Cattolica, evidenzia quanto di seguito esposto.

PROFILI GENERALI

5. Definizione di società a controllo pubblico – ricorrenza del controllo pubblico in relazione alle società partecipate dal Comune di Cattolica

La costante giurisprudenza di questa Sezione sul tema del controllo pubblico (del. n. 131/2021/VSGO, n. 4/2024/VSGO, n.6/2024/VSGO) richiama la del. n. 11/SSRRCO/QMIG/19 delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti (avente funzione di orientamento generale per le Sezioni regionali) nella quale si ritiene "sufficiente, ai fini dell'integrazione della fattispecie delle società a controllo pubblico[...] che una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall'art. 2359 del Codice civile", come da applicazione letterale del combinato disposto delle lettere b) ed m) dell'art. 2 del T.U.S.P.. L'unica eccezione a tale presunzione di controllo congiunto si verifica quando "in virtù della presenza di patti parasociali (art. 2314-bis c.c.), di specifiche clausole statutarie o contrattuali (anche aventi fonte, per esempio, nello specifico caso delle società miste, nel contratto di servizio stipulato a seguito di una c.d. "gara a doppio oggetto"), risulti provato che, pur a fronte della detenzione della maggioranza delle quote societarie da parte di uno o più enti pubblici, sussista un'influenza dominante del socio privato o di più soci privati (nel caso, anche unitamente ad alcune delle amministrazioni pubbliche socie)."

Al riguardo, il Consiglio di Stato (cfr. Sez. VI, sentenza n. 3880/2023), ha sostenuto come il controllo pubblico societario non deve necessariamente fondarsi su atti formali, in quanto non imposto da alcuna disposizione del TUSP Più nel dettaglio, un patto parasociale (negoziato giuridico ritenuto da una parte della giurisprudenza elemento essenziale ai fini della dimostrazione dell'esistenza del controllo) potrebbe non essere necessariamente redatto in forma scritta, ai sensi dell'art. 2341 c.c.; ciò in omaggio al principio generale della libertà delle forme. Rileva in particolare il Consiglio di Stato nel cennato percorso argomentativo che, "[...] sia nel TUSP del 2016 che nella legislazione successiva, la pubblica amministrazione, quale soggetto che esercita il controllo, è stata ed è intesa "unitariamente", il che dovrebbe rilevare anche ai fini dell'art. 2359 c.c. [...]" . Più di recente, una pronuncia del T.A.R. Lazio (v. sentenza n. 6983/2024) rileva come "l'elemento del controllo pubblico [sia desumibile] anche dall'esame dei quorum deliberativi delle delibere assembleari relative a decisioni strategiche dell'attività sociale, adottate pressoché sempre all'unanimità, a conferma di come le pubbliche amministrazioni [...] che detengono partecipazioni azionarie abbiano in concreto influito sulle decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale anche ai sensi dell'art. 2, lett. b), del D. Lgs. n. 175 del 2016. Tale conclusione, si pone, inoltre, in linea con i principi espressi dal Consiglio di Stato, secondo cui l'art. 4 del TUSP impone alle società pubbliche un vincolo di scopo in forza del quale "possono essere costituite

società ovvero acquisite o mantenute partecipazioni solo se l'oggetto dell'attività sociale - la produzione di beni e servizi - è strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto pubblico" (sentenza 23 gennaio 2019, n. 578)".

In tal senso va detto che lo scenario giurisprudenziale va sempre più arricchendosi di indicazioni che vanno verso una prospettazione "sostanzialistica" del controllo, nel senso elaborato dal Consiglio di Stato (sent. n. 3880/2023), tesi maggiormente incline ad una visione conformativa del controllo pubblico legata alla presenza plurisoggettiva degli enti pubblici unificata da una visione della pubblica amministrazione come soggetto unitario, indipendentemente da espressioni formalizzate di controllo espresse in patti o accordi parasociali (v. da ultimo TAR Lazio sentenza n. 6983/2024).

Non mancano opinioni dissenzienti (TAR Emilia-Romagna Bologna. Sez. I, sentenza n. 434/2023).

Tra le due tesi, la Sezione, conformemente al proprio indirizzo, accoglie quella elaborata dalla giurisprudenza "sostanzialistica" (che trova nel più volte richiamato pronunciamento del Consiglio di Stato Sez. di cui alla sentenza n. 3880/2023 l'arresto più prossimo), perché, intanto, è quella che meglio si conforma ad una efficace tutela nell'uso delle risorse pubbliche ed è più coerente con la tutela del mercato, valori entrambi posti alla base dell'intervento legislativo del 2016 ed alla cui esegesi deve essere improntata l'*agere* dell'Amministrazione pubblica. In più, va sostenuto come il tratto unificante della disciplina, così come reso nella elaborazione giurisprudenziale, sia da ricercare non nella (indiscussa) autonomia dei soggetti pubblici partecipanti (la cui capacità giuridica è bene rammentarlo si atteggia come speciale), bensì ricondotto all'interesse pubblico che, pur potendo manifestare diverse sfaccettature in ragione dei diversi singoli interessi delle collettività di riferimento di cui ogni ente partecipante al consesso societario è portatore, non può mai essere reso nella società pubblica (*rectius* "nell'oggetto" della società pubblica) in modo così dissonante da creare una totale alterità tra i diversi interessi dei medesimi enti partecipanti alla società pubblica tanto da richiedere una espressa formalizzazione (attraverso, ad esempio, un patto parasociale) dei metodi di composizione tra i più volte citati interessi quale unico strumento vincolante per i soci pubblici.

5.1 La ricorrenza del "controllo pubblico" per le società **AMR-Agenzia Mobilità Romagna, START Romagna S.p.A.**

La Sezione, con riferimento alle suddette società, diversamente da quanto indicato dal Comune di Cattolica nell'allegato "A" alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 93/2023 di ricognizione delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2022, accerta la ricorrenza del "controllo pubblico" secondo l'orientamento giurisprudenziale appena descritto sopra, derivante dalla costante giurisprudenza di questa Corte e che trova

ulteriori conferme nei pronunciamenti resi da questa stessa Sezione con riferimento all'analisi dei piani di ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute dai Comuni di Ravenna e Rimini (del. n. 4/2024/VSGO e n. 6/2024/VSGO), così come di recente confermato dal Consiglio di Stato, Sezione VI, con sent. n. 3880/2023 e dal TAR Lazio con sentenza n. 6983/2024, dettagliatamente esposto al punto n. 4. Al riguardo, si invita l'Ente a comunicare a questa Sezione entro quali tempi intende avviare un confronto con gli altri soci pubblici (in riferimento proprio alle suddette società a maggioranza pubblica e ritenute non a controllo pubblico), provvedendo ad una coerente riqualificazione delle stesse secondo i citati indirizzi giurisprudenziali di questa Corte e del Consiglio di Stato, conformemente a quanto richiesto ai Comuni di Ravenna e Rimini con riferimento alle medesime società (del. Sez. controllo Emilia-Romagna n. 4/2024/VSGO e n. 6/2024/VSGO).

6. Analisi dei costi di funzionamento

La Sezione rileva, con riferimento alle società per le quali non si prevedono azioni di razionalizzazione e il relativo mantenimento della partecipazione, che i documenti inviati a questa Corte non contengono "alcuna analisi dei costi di funzionamento delle società, che rappresentano, invece, un presupposto indispensabile per escludere la necessità di contenimento dei costi medesimi ai sensi dell'art. 20, c. 2, lett. f), del T.U.S.P.", fatto salvo un generico cenno contenuto nella deliberazione n. 93/2023 del Consiglio comunale laddove, nelle premesse, si fa riferimento ad una valutazione *"delle modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato"*.

Al riguardo, la Sezione rammenta che la disciplina di cui all'art. 20 del T.U.S.P. richiede alle amministrazioni di effettuare " . . . annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al c. 2, un piano di riassetto" e che i piani di razionalizzazione devono essere "corredati di un'apposita relazione tecnica", al fine di permettere la ricostruzione dell'*iter* logico-giuridico seguito dall'Amministrazione, in relazione alle determinazioni adottate in tale occasione e delle valutazioni economiche poste alla base delle conclusioni formalizzate nel prospetto finale del piano.

Ora appare evidente che la motivata indicazione, nei prospetti su indicati, circa la non ricorrenza della fattispecie in esame richieda una preventiva analisi svolta dall'Ente a supporto delle proprie conclusioni, che non risulta trasmessa a questa Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

6.1 Rilevi della Sezione in merito alla mancata analisi dei "costi di

funzionamento”

Ciò premesso, il Collegio rileva che l’Ente non esplicita il percorso logico, suffragato da dati contabili, in base al quale è giunto ad indicare che non si rileva la necessità del contenimento di costi di funzionamento e non ravvisando da quale o quali elementi del bilancio o in esito a quale percorso di analisi di bilancio. Un’analisi dettagliata, suffragata da dati contabili, dei costi di funzionamento, indispensabile per pianificare all’occorrenza un obiettivo di riduzione dei costi e per un costante monitoraggio, deve costituire una premessa necessaria e fondamentale per addivenire alla conclusione del mancato riscontro dell’indicatore di cui all’art. 20, c. 2 lett. f) del T.U.S.P.

Al riguardo, la Sezione invita l’Ente ad integrare la delibera del Consiglio Comunale n. 93/2023 e la prossima deliberazione di ricognizione delle partecipazioni possedute al 31 dicembre 2023, indicando i suddetti elementi, anche attraverso il riferimento a relazioni allegate.

ANALISI DELLE SOCIETA’

7. Questa Sezione, esaminato l’atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale e i relativi allegati, evidenzia quanto segue con riferimento alle singole società.

7.1 AERADRIA S.p.A.

La Società, partecipata dal Comune di Cattolica con una quota del 0,0173 per cento, è stata dichiarata fallita in data 26 novembre 2013. Aeradria detiene una quota di controllo (51 per cento) di Airport infrastructure Rimini S.r.l. dichiarata fallita in data 3 ottobre 2013.

7.2 P.M.R. S.r.l. (PATRIMONIO MOBILITA’ PROVINCIA DI RIMINI S.r.l.)

Con riferimento alla partecipazione diretta nella Società P.M.R. S.r.l. consortile (pari al 2,04 per cento), se ne prevede il mantenimento senza interventi. La Società, a partecipazione pubblica totalitaria, a controllo pubblico monocratico solitario del Comune di Rimini, è proprietaria dei beni strumentali allo svolgimento del trasporto pubblico locale nel bacino della provincia di Rimini (“fermate, paline, rete filoviaria, depositi, t.r.c. - trasporto rapido costiero - ecc.”) e svolge l’attività di amministrazione degli stessi (in termini di “realizzazione, custodia e manutenzione”).

7.2.1 Condizioni di cui all’art. 20, c. 2 T.U.S.P. e Analisi dei costi di funzionamento

Il Comune dichiara che la Società rispetta tutti i parametri di cui all’art. 20, c. 2, T.U.S.P. e, con riferimento alle eventuali esigenze di contenimento dei costi di funzionamento, si rinvia alle considerazioni già svolte al punto 6.1.

7.2.2 Criteri e modalità per il reclutamento del personale (art.19, c.2, T.U.S.P.)

La Società risulta aver adottato, già da tempo, un “Regolamento per le assunzioni di personale. Modalità di reclutamento”, ai sensi dell’art.19, c.2 del D. Lgs. n. 175/2016,

approvato dall'assemblea dei soci e regolarmente pubblicato sul relativo sito internet (Sez. Controllo Emilia-Romagna, del. n. 6/2024/VSGO).

7.2.3 Organo di amministrazione e compensi

Dai piani di ricognizione oggetto del presente esame si evince che l'organo amministrativo è monocratico. In merito alle disposizioni Statutarie relative all'organo amministrativo, lo Statuto della Società (art. 16) prevede che "Sulla base delle disposizioni di legge vigenti e della decisione dell'assemblea dei soci, la società è amministrata in alternativa: a) da un amministratore unico; b) da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, nominati secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

Al riguardo, la Sezione osserva che la suddetta previsione statutaria risulta difforme dalla previsione di cui all'art. 11, c. 3, T.U.S.P. secondo il quale i membri del Consiglio di Amministrazione possono essere tre o cinque: al riguardo, si chiede di adottare le iniziative necessarie per addivenire ad una modifica dello Statuto, conformemente alla citata disposizione normativa.

Con riferimento al costo annuale sostenuto per i compensi agli amministratori, si riscontra il rispetto del parametro dell'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013, previsto dall'art. 4, c. 4 del D.L. n. 95/2012 e richiamato dall'art. 11, c.7 del T.U.S.P., laddove risulta un compenso corrisposto nell'anno 2022 di € 23.400 a fronte di un compenso corrisposto nell'anno 2013 di € 29.248.

7.2.4 Relazione sul governo societario e programma di valutazione del rischio aziendale

La Società ha adottato la relazione sul governo societario, ai sensi dell'art. 6, c. 4, del T.U.S.P. e predisposto il programma di valutazione del rischio previsto dall'art. 6, c. 2, nell'ambito della relazione sulla gestione al bilancio chiuso al 31 dicembre 2022.

Nella suddetta relazione si rappresenta che PMR non ha ad oggi ritenuto necessario integrare gli strumenti di governo societario già esistenti con quelli individuati all'art. 6, c. 3 lett. a) , b), c) e d), ciò tenuto conto sia del numero dei suoi dipendenti, sia della tipologia di attività svolte (prioritariamente indirizzate all'effettuazione di interventi manutentivi su beni di sua proprietà utilizzati per l'effettuazione dei servizi di trasporto pubblico locale), sia dei suoi interlocutori nonché fruitori dei suoi servizi professionali (i suoi Enti soci). Inoltre, l'attuale struttura, come fatto già presente, sta già collaborando con l'organo di controllo statutario nei termini previsti dalla lettera b), c. 3 dell'art. 6 sopra richiamato.

In attuazione dell'art. 6 c. 2 e 4 del D.Lgs. n. 175/2016, PMR redige l'apposita Sezione con lo scopo di ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 6 dall'art. 14 cc 2 del TUSP richiamato Decreto.

Ai sensi dell'art. 6 c. 2 del D. Lgs 175/2016 ed in ottemperanza ai criteri adottati con delibera del Consiglio di Amministrazione del 14/07/2017 si evidenziano le risultanze degli indicatori di crisi individuati:

- Gli Enti Soci hanno rispettato gli obblighi assunti in fase d'approvazione del previsionale 2022 ai fini di tempi di corresponsione dei contributi consortili spettanti.
- Per l'anno 2022 PMR presenta la gestione operativa della Società in positivo
- Non vi è stata erosione del patrimonio netto superiore ad un terzo del Capitale Sociale.
- L'indice di struttura finanziaria è per il 2022 del 1,11%. Viene rispettato il limite rischio dello 0,85%.
- Il peso degli oneri finanziari è inferiore al 20 % del valore della produzione.

7.3 AMR S.r.l. Consortile (Agenzia Mobilità Romagna)

La Società A.M.R. S.c.a.r.l. costituisce per il Comune di Cattolica una partecipazione detenuta direttamente. L'Ente detiene nella società *de qua* una quota societaria pari al 0,63%.

La società è a capitale interamente pubblico e l'Ente, quale attività svolta dalla società, indica, nell'ambito della produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, c. 2, lett. a) T.U.S.P.) la "progettazione, sviluppo e coordinamento dei servizi di mobilità collettiva delle Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini – intermediazione nell'affidamento in gestione di servizio di TPL"

L'art. 4 dello Statuto prevede che "la società ha per oggetto lo svolgimento, nell'ambito territoriale romagnolo, costituito dall'insieme dei tre bacini territoriali delle province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna, di tutte le funzioni di 'agenzia della mobilità' previste dalle norme di legge vigenti e delle funzioni amministrative spettanti agli enti soci in materia di trasporto pubblico di persone da essi eventualmente delegate".

7.3.1 Condizioni di cui all'art. 20, c. 2 T.U.S.P. e Analisi dei costi di funzionamento

L'Ente non ravvisa il riscontro di alcuna di tali condizioni e pertanto non indica azioni da intraprendere con la conseguenza del mantenimento della partecipazione nella società e, con riferimento alle eventuali esigenze di contenimento dei costi di funzionamento, si rinvia alle considerazioni già svolte al punto 6.1.

7.3.2 Controllo pubblico

Confermando quanto rappresentato da questa Sezione con la del. 131/2021/VSGO e n. 4/2024/VSGO per il Comune di Ravenna e n. 6/2024/VSGO per il Comune di Rimini, si osserva che nel piano oggetto del presente esame l'Ente indica che la società A.M.R. non sia configurabile come "a controllo pubblico".

Al riguardo, si rappresenta, che in data 18/11/2022 è stato approvato il nuovo Statuto che, all'art. 1, stabilisce che "E' costituita, ai sensi delle leggi regionali dell'Emilia-

Romagna n. 30/1998, n. 3/1999 e n. 10/2008 e dell'art. 2615-ter del Codice civile, la società consortile a responsabilità limitata, di diritto speciale, "a partecipazione pubblica" necessaria ed esclusiva, assoggettata statutariamente ai vincoli previsti dalla legge per le società "a controllo pubblico", denominata "Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. - S.r.l. consortile".

Sul punto, si rinvia alle considerazioni esposte al punto 5.1.

7.3.3 Criteri e modalità per il reclutamento del personale (art.19, c.2, T.U.S.P.)

Nel sito istituzionale della società si rinviene il documento "Regolamento per la ricerca, selezione e reclutamento di personale" approvato dall'Assemblea A.M.R. con del. n. 11 del 30/10/2019. All'art. 1, il regolamento prevede che "Il reclutamento del personale avviene in adesione volontaria a quanto previsto dall'art. 19 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, nel rispetto dei principi indicati dall'art. 35, c. 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 nonché dei principi, anche di derivazione europea, di pubblicità, imparzialità, trasparenza e non discriminazione, garantendo il pieno rispetto delle norme di legge in materia di lavoro, dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro". In tale sezione del sito è presente il "regolamento per le acquisizioni di beni, servizi e lavori sottosoglia comunitaria - adottato in conformità al D.Lgs. n. 50/2016".

7.3.4 Organo di amministrazione e compensi

Dal piano di ricognizione oggetto del presente esame si evince che l'organo amministrativo è monocratico, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto approvato nel corso del 2022. Con riferimento al costo annuale sostenuto per i compensi agli amministratori, si riscontra il rispetto del parametro dell'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013, previsto dall'art. 4, c. 4 del D.L. n. 95/2012 e richiamato dall'art. 11, c.7 del T.U.S.P., laddove risulta un compenso corrisposto nell'anno 2022 di € 25.889 a fronte di un compenso corrisposto nell'anno 2013 di € 30.662 (bilancio della precedente AMBRA - Agenzia per la mobilità della provincia di Ravenna).

7.3.5 Relazione sul governo societario e programma di valutazione del rischio aziendale

La Società ha adottato la relazione sul governo societario, ai sensi dell'art. 6, c. 4, del T.U.S.P. e predisposto il programma di valutazione del rischio previsto dall'art. 6, c. 2, nell'ambito del bilancio al 31 dicembre 2022.

In particolare, la Società rappresenta che, in qualità di Agenzia per la Mobilità e il Trasporto Pubblico Locale svolge la funzione di stazione appaltante dei servizi di trasporto pubblico per conto degli enti Soci in riferimento al bacino Romagnolo. Tale attività comporta il rischio che assumendo la Società obbligazioni nei confronti dei terzi, si potrebbe trovare nella situazione di dover soddisfare dette obbligazioni anche in

manca di risorse provenienti dagli Enti finanziatori (Regione Emilia-Romagna, comuni, ecc.) anche se i contratti con i Gestori prevedono pagamenti vincolati alle tempistiche delle erogazioni regionali.

Vi è inoltre il rischio di liquidità, ossia quello che la Società possa avere difficoltà ad adempiere alle obbligazioni associate a passività finanziarie. Nel corso dell'esercizio la Società ha mantenuto sempre una posizione finanziaria netta positiva e, di conseguenza, non ha avuto necessità di far ricorso a finanziamenti a breve o medio/lungo termine. La società, oltre alle disponibilità liquide in giacenza presso depositi di conto corrente bancario, non dispone di altre attività finanziarie.

La Società molto prudentemente fin dalla propria costituzione (2017) si è garantita un affidamento per euro/mi 2,5 quale linea di credito per anticipazione di cassa che limitano il rischio di liquidità per carenza o ritardo nelle rimesse regionali e degli enti locali soci. La Società è soggetta statutariamente all'approvazione da parte dei Soci del Bilancio di Previsione annuale e del relativo riparto dei contributi consortili a pareggio della gestione e quindi a margine dell'approvazione di tale bilancio provvede tempestivamente con la fatturazione agli Enti per garantirsi incassi puntuali e capienti.

7.4 AMIR S.p.A.

La Società A.M.I.R. S.p.A. costituisce per il Comune di Cattolica una partecipazione detenuta direttamente. L'Ente detiene nella società *de qua* una quota societaria pari al 0,22395%.

Trattasi di una società a capitale interamente pubblico a controllo pubblico monocratico solitario del Comune di Rimini per il tramite di Rimini Holding. Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, la Società ha per oggetto l'amministrazione e gestione di reti e impianti afferenti ai servizi del ciclo idrico integrato, ivi comprese le reti fognarie e gli impianti di depurazione dei reflui.

Con riferimento alla predetta società, l'Ente già in sede di ricognizione straordinaria, ne aveva previsto la razionalizzazione ricorrendo ai presupposti di cui all'art.20, c. 2, lett. c), del T.U.S.P. (svolgimento di attività simili o analoghe a quelle svolte da altre partecipate) nell'ambito del cosiddetto "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna" prevedendone la razionalizzazione attraverso la fusione per incorporazione in altra società. Nella relazione allegata alla delibera del Consiglio comunale (allegato B) l'Ente riporta dettagliatamente lo stato di attuazione del suddetto progetto consistente nella concentrazione nell'unica "Romagna Acque Società delle Fonti" (RASF), della proprietà di tutti i beni idrici delle cinque attuali società patrimoniali idriche delle tre province romagnole di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, così come riportata nella parte in "fatto" della presente deliberazione, di cui la Sezione prende atto.

7.4.1 Criteri e modalità per il reclutamento del personale (art.19, c.2, T.U.S.P.)

Per quanto concerne il provvedimento con cui sono stabiliti criteri e modalità per il reclutamento del personale ai sensi dell'art.19, c.2 del D.Lgs. n. 175/2016 la Società si è dotata, di un "Regolamento per il reclutamento del personale e conferimento di incarichi", pubblicato sul relativo sito internet. Da ricerche svolte sul sito è emerso che nella sezione trasparenza risulta pubblicato tale regolamento approvato con determinazione dell'amministratore unico n.3 del 19 giugno 2013 ai sensi dell'art.18, c.2 del D.L. n. 112/2008.

7.4.2 Organo di amministrazione e compensi

Dal piano di ricognizione oggetto del presente esame si evince che l'organo amministrativo è monocratico. Con riferimento al costo annuale sostenuto per i compensi agli amministratori, si riscontra il rispetto del parametro dell'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013, previsto dall'art. 4, c. 4 del D.L. n. 95/2012 e richiamato dall'art. 11, c.7 del T.U.S.P., laddove risulta un compenso corrisposto nell'anno 2022 di € 30.000 a fronte di un compenso corrisposto nell'anno 2013 di € 40.815.

7.4.3 Relazione sul governo societario e programma di valutazione del rischio aziendale

La Società ha adottato la relazione sul governo societario, ai sensi dell'art. 6, c. 4, del T.U.S.P. e predisposto il programma di valutazione del rischio previsto dall'art. 6, c. 2 che nel 2021 e nel 2022 (come per i due esercizi precedenti) evidenzia come eventuali criticità potrebbero derivare unicamente dalla mancata percezione dei canoni di affitto d'azienda "nei tempi e nei modi previsti". L'organo amministrativo riferisce che "tali elementi sono alla base della programmazione finanziaria utile allo svolgimento delle attività di investimento che la società continua ad eseguire sugli impianti e sui beni del SII da onorare con normali mezzi di pagamento." Nella relazione sul governo societario l'organo amministrativo precisa, inoltre, che "Al fine di assicurare il regolare afflusso finanziario derivante dai canoni la società adotta i seguenti comportamenti: mantiene monitorate tutte le scadenze previste per l'incasso dei canoni sia di locazione immobiliare che di affitto d'azienda; notifica anticipatamente la scadenza di pagamento delle rate del canone mediante comunicazione tracciata (PEC) con particolare riguardo, data la rilevanza, alle somme dovute dal gestore. Inoltre, al fine di scongiurare qualunque problema conseguente all'eventuale prolungarsi dei ritardi di pagamento dei canoni da parte del gestore, sono state mantenute attive linee di credito con istituti bancari di importo proporzionale ad almeno una rata di canone."

7.5 GEAT S.r.l.

Geat S.r.l. è una società *"in house providing"* i cui soci sono rappresentati dal Comune di Riccione, dal Comune di Misano Adriatico, dal Comune di Morciano di Romagna e dal Comune di Cattolica, che ne detiene una quota di partecipazione diretta pari al 0,0409%. Come esplicitato nell'art. 1 dello Statuto sociale, la società è a capitale interamente pubblico, opera nel pieno rispetto del modello *"in house providing"* ed è soggetta a controllo analogo congiunto da parte degli Enti locali soci (art. 22 dello Statuto).

L'Ente, quale attività svolta dalla società, indica, nell'ambito dell'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, c. 2, lett. d) T.U.S.P.) l' "Esercizio in favore degli enti soci ovvero degli enti affidanti (ex art. 30 del T.U, 267/2000) dei servizi strumentali all'attività di questi ultimi o delle funzioni amministrative di competenza nelle seguenti aree: conservazione e valorizzazione immobili di proprietà pubblica, manutenzione stradale, arredo urbano, impianti pubblicitari, illuminazione pubblica, riscossione entrate pubbliche, gestione cimiteri..) e dà conto del rispetto dell'art. 16 c. 3, T.U.S.P. in merito condizione dell' *"in house"* inerente al fatturato, verificata da questa Sezione attraverso l'analisi del bilancio 2022.

L'art. 4 dello Statuto prevede che "la società ha per oggetto esclusivo l'esercizio, in favore degli Enti soci ovvero degli Enti affidanti che abbiano sottoscritto con gli Enti soci la convenzione di cui all'art. 30 del T.U. n. 267/2000, dei servizi di interesse generale e servizi di interesse economico generale per lo svolgimento di attività sottoindicate:

1. produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
2. progettazione e realizzazione di opere pubbliche sulla base di accordi di programma fra amministrazioni pubbliche;
3. realizzazione e gestione di opere pubbliche ovvero organizzazione e gestione di servizi d'interesse generale attraverso contratti di partenariato;
4. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli Enti pubblici partecipanti;
5. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie.

7.5.1 Condizioni di cui all'art. 20, c. 2 T.U.S.P. e Analisi dei costi di funzionamento

L'Ente non ravvisa il riscontro di alcuna di tali condizioni e pertanto non indica azioni da intraprendere con la conseguenza del mantenimento della partecipazione nella società e, con riferimento alle eventuali esigenze di contenimento dei costi di funzionamento, si rinvia alle considerazioni già svolte al punto 6.1

7.5.2 Criteri e modalità per il reclutamento del personale (art.19, c.2, T.U.S.P.)

Per quanto concerne il provvedimento con cui sono stabiliti criteri e modalità per il reclutamento del personale ai sensi dell'art.19, c.2 del D.Lgs. n. 175/2016, la Società si è dotata, di un "Codice per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione ed inserimento del personale", pubblicato sul relativo sito internet approvato con determinazione del Presidente in data 6 marzo 2019 e successivamente integrato con tematiche UNI/PdR dal C.d.a. in data 13 luglio 2023.

7.5.3 Organo di amministrazione e compensi

Dal piano di ricognizione oggetto del presente esame si evince che l'organo amministrativo è composto da cinque (5) membri. Con riferimento al costo annuale sostenuto per i compensi agli amministratori, si riscontra il rispetto del parametro dell'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013, previsto dall'art. 4, c. 4 del D.L. n. 95/2012 e richiamato dall'art. 11, c.7 del T.U.S.P., laddove risulta un compenso corrisposto nell'anno 2022 di € 46.487 a fronte di un compenso corrisposto nell'anno 2013 di € 68.269.

Il C.d.A. in carica nell'anno oggetto del presente esame è stato nominato con Delibera dell'Assemblea della Società del 22 novembre 2022, trasmesso a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, c. 3 del T.U.S.P. in data 16 gennaio 2023, assunta al protocollo n. 214 in pari data, in corso di esame da parte di questa Sezione.

7.5.4 Relazione sul governo societario e programma di valutazione del rischio aziendale

La Società, anche per l'anno 2022, ha adottato la relazione sul governo societario, ai sensi dell'art. 6, c. 4, del T.U.S.P. e predisposto il programma di valutazione del rischio previsto dall'art. 6, c. 2. del medesimo TU non rilevando particolari criticità.

7.6 SIS S.p.A. Società Italiana Servizi

L'Ente qualifica SIS S.p.A. come una società "*di diritto singolare*" (art. 1, c. 4, lett. a) del T.U.S.P.), costituita ai sensi dell'art. 113, c. 13 del T.U.E.L., i cui soci sono rappresentati dal Comune di Riccione, dal Comune di Misano Adriatico, dal Comune di San Giovanni in Marignano, dal Comune di Mondaino, dal Comune di Montescudo-Monte Colombo, dal Comune di Saludecio, dal Comune di Montegridolfo, dal Comune di Morciano di Romagna, dal Comune di San Clemente, dal Comune di Montefiore Conca, dal Comune di Gemmano e dal Comune di Cattolica, che ne detiene una quota di partecipazione diretta pari al 26,87%. Come esplicitato nell'art. 1 dello Statuto sociale, la società è costituita, anche ai sensi dell'art. 113, c. 13, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, "la partecipazione è riservata esclusivamente ai Comuni e ad altri Enti Pubblici ammessi ai sensi di legge, nonché a soggetti costituiti e partecipati esclusivamente degli enti di cui sopra per l'esercizio coordinato ed unitario delle funzioni di controllo loro spettanti sulle società delle quali detengono una

partecipazione societaria". La società, ai sensi dell'art. 23-bis dello Statuto, è soggetta ad un controllo in comune esercitato dagli Enti soci attraverso un "coordinamento dei soci" composto dai rappresentanti nominati dagli stessi Enti.

L'Ente, quale attività svolta dalla società, indica, nell'ambito della produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, c. 2, lett. a) T.U.S.P.) l' "Esercizio in via diretta, anche mediante locazione, affitto d'azienda ovvero altre modalità, delle seguenti attività: l'amministrazione di reti ed impianti afferenti ai servizi del ciclo idrico integrato, ivi comprese le reti fognarie e gli impianti di depurazione dei reflui; l'amministrazione, la gestione ed il potenziamento delle reti di fognatura bianca e degli impianti connessi ed accessori; la realizzazione e la gestione di reti di telecomunicazione ed impianti connessi ed accessori; progettare e realizzare programmi e opere per la tutela, il risanamento e la valorizzazione dei bacini fluviali delle valli e delle coste nell'ambito del territorio degli enti soci; progettare, finanziare e realizzare previa sottoscrizione di apposito accordo quadro, reti ed impianti del servizio idrico integrato; progettare, finanziare e realizzare strade, arredi urbani, segnaletica stradale, illuminazione pubblica e impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili connessi a questi interventi.

Con riferimento alla predetta società, l'Ente già in sede di ricognizione straordinaria, ne aveva previsto la razionalizzazione ricorrendo i presupposti di cui all'art.20, c. 2, lett. c), del T.U.S.P. (svolgimento di attività simili o analoghe a quelle svolte da altre partecipate) nell'ambito del cosiddetto "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna", prevedendone la razionalizzazione attraverso la fusione per incorporazione in altra società. Nella relazione allegata alla delibera del Consiglio comunale (allegato B) l'Ente riporta dettagliatamente lo stato di attuazione del suddetto progetto consistente nella concentrazione nell'unica "Romagna Acque Società delle Fonti" (RASF), della proprietà di tutti i beni idrici delle cinque attuali società patrimoniali idriche delle tre province romagnole di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, così come riportata nella parte in "fatto" della presente deliberazione, di cui la Sezione prende atto.

La Sezione prende, altresì, atto della perdita registrata nel corso dell'anno 2022 di € 135.538, e che la Società, nella relazione sul governo societario e valutazione del rischio aziendale allegata al bilancio consuntivo relativo alla medesima annualità, rappresenta che negli ultimi tre esercizi è stata registrata una sola perdita, nel 2022, con incidenza sul patrimonio netto inferiore al 30% (valore indicato quale limite, riferito a perdite cumulate negli ultimi tre esercizi, per configurare un superamento della soglia di allarme e una conseguente situazione di superamento anomalo dei parametri fisiologici di normale andamento, tali da ingenerare un rischio di potenziale

compromissione dell'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario).

7.6.1 Criteri e modalità per il reclutamento del personale (art.19, c.2, T.U.S.P.)

Per quanto concerne il provvedimento con cui sono stabiliti criteri e modalità per il reclutamento del personale ai sensi dell'art.19, c.2 del D.Lgs. n. 175/2016 la Società dichiara, nella pagina internet "pubblicazioni ex art. 19 D.Lgs. n. 175/2016, di applicare i principi di cui all'art. 35, comma 3, D. Lgs. 165/2001 in relazione alle procedure di reclutamento del personale e che alla data del 30/05/2024 e negli ultimi 5 anni non sono state esperite procedure di reclutamento del personale.

7.6.2 Organo di amministrazione e compensi

Dal piano di ricognizione oggetto del presente esame si evince che l'organo amministrativo è monocratico. Con riferimento al costo annuale sostenuto per i compensi agli amministratori, si riscontra il rispetto del parametro dell'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013, previsto dall'art. 4, c. 4 del D.L. n. 95/2012 e richiamato dall'art. 11, c.7 del T.U.S.P., laddove risulta un compenso corrisposto nell'anno 2022 di € 4.488 a fronte di un compenso corrisposto nell'anno 2013 di € 24.000.

7.6.3 Relazione sul governo societario e programma di valutazione del rischio aziendale

La Società ha adottato la relazione sul governo societario, ai sensi dell'art. 6, c. 4, del T.U.S.P. e predisposto il programma di valutazione del rischio previsto dall'art. 6, c. 2 evidenziando, in particolare, come la gestione operativa della società sia risultata negativa solo nell'ultimo esercizio del triennio e che la società negli ultimi tre esercizi ha registrato una sola perdita, nel 2022, con incidenza sul patrimonio netto inferiore al 30%.

7.7 ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A.

Romagna Acque Società delle Fonti è una società "*in house providing*" i cui soci sono rappresentati dalla Provincia di Forlì-Cesena, dalla Provincia di Rimini, dai Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagno di Romagna, Bellaria, Borghi, Cesena, Cesenatico, Coriano, Cotignola, Fusignano, Gambettola, Gatteo, Gemmano, Longiano, Lugo, Mercato Saraceno, Misano Adriatico, Mondaino, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo-Monte Colombo, Montiano, Morciano di Romagna, Poggio Torriana, Premilcuore, Riccione, Saludecio, Sant'Arcangelo di Romagna, San Clemente, San Giovanni in Marignano, San Mauro Pascoli, Santa Sofia, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Verghereto, Verrucchio, Casteldelci, Talamello, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Sassofeltrio, dalla Camera di Commercio della Romagna, dal Consorzio di Bonifica della Romagna, dalle Società GEAT S.r.l, Unica Reti S.p.A., TE.AM Società Territorio Ambiente S.r.l., SIS S.p.A., AMIR S.p.A., Ravenna

Holding S.p.A., Rimini Holding S.p.A., LIVIA TELLUS S.p.A. e dal Comune di Cattolica, che ne detiene una quota di partecipazione diretta pari al 1,6017 % e indiretta, per il tramite di SIS, pari al 0,800094%. La società è interamente a capitale pubblico. L'Ente indica che la società si configura quale società *"in house"*, dell'art. 16 del T.U.S.P., sottoposta a controllo analogo congiunto e, quale attività svolta dalla società in disamina, l'Ente, nell'ambito della produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, c. 2, lett. a) T.U.S.P.) indica la "Gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura del servizio idrico all'ingrosso negli ambiti territoriali ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini" e dà conto del rispetto dell'art. 16 c. 3, T.U.S.P. in merito condizione dell' *"in house"* inerente al fatturato, verificata da questa Sezione attraverso l'analisi del bilancio 2022.

7.7.1 Condizioni di cui all'art. 20, c. 2 T.U.S.P. e Analisi dei costi di funzionamento

L'Ente, già in sede di ricognizione straordinaria, ne aveva previsto la razionalizzazione ricorrendo i presupposti di cui all'art.20, c. 2, lett. c), del T.U.S.P. (svolgimento di attività simili o analoghe a quelle svolte da altre partecipate) nell'ambito del cosiddetto "progetto società patrimoniale idrica unica della Romagna" prevedendo il mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione. Nella relazione allegata alla delibera del Consiglio comunale (allegato B) l'Ente riporta dettagliatamente lo stato di attuazione del suddetto progetto consistente nella concentrazione nell'unica "Romagna Acque Società delle Fonti" (RASF), della proprietà di tutti i beni idrici delle cinque attuali società patrimoniali idriche delle tre province romagnole di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, così come riportata nella parte in "fatto" della presente deliberazione, di cui la Sezione prende atto.

Con riferimento alle eventuali esigenze di contenimento dei costi di funzionamento, di cui l'Ente non ne riscontra la presenza, si rinvia alle considerazioni già svolte al punto 6.1

7.7.2 Criteri e modalità per il reclutamento del personale (art.19, c.2, T.U.S.P.)

Per quanto concerne il provvedimento con cui sono stabiliti criteri e modalità per il reclutamento del personale ai sensi dell'art.19, c.2 del D.Lgs. n. 175/2016, la Società si è dotata, di un apposito modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 e che recepisce la specifica normativa per la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, si dà atto che fra i protocolli di parte speciale si riscontra anche l'All. "G" dedicato alla "Selezione, assunzione e gestione del personale. Gestione dei rimborsi spese e dei beni assegnati ad uso promiscuo ai dipendenti, conforme ai principi di cui all'art. 35, c.3 del D.Lgs. n. 165/2001".

7.7.3 Organo di amministrazione e compensi

Dal piano di ricognizione oggetto del presente esame si evince che l'organo amministrativo è composto da cinque (5) membri. Con riferimento al costo annuale sostenuto per i compensi agli amministratori, si riscontra il rispetto del parametro dell'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013, previsto dall'art. 4, c. 4 del D.L. n. 95/2012 e richiamato dall'art. 11, c.7 del T.U.S.P., laddove risulta un compenso corrisposto nell'anno 2022 di € 112.656 a fronte di un compenso corrisposto nell'anno 2013 di € 180.156.

Il C.d.A. in carica nel triennio 2022-2024 è stato nominato con Delibera dell'Assemblea della Società n. 4 del 29 giugno 2022, trasmessa a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, c. 3 del T.U.S.P. in data 14 luglio 2022, assunta al protocollo n. 3402 in pari data, in corso di esame da parte di questa Sezione.

7.7.3 Relazione sul governo societario e programma di valutazione del rischio aziendale

La Società ha adottato la relazione sul governo societario, ai sensi dell'art. 6, c. 4, del T.U.S.P. e predisposto il programma di valutazione del rischio previsto dall'art. 6, c. 2. del medesimo TU non rilevando particolari criticità.

7.7.4 Azioni oggetto di proprietà-pegno

Da apposita visura camerale, aggiornata in occasione del presente esame risulta immutata la situazione rappresentata al punto 11.9.2 della del. n. 131/2021/VSGO emessa da questa Sezione in riferimento al Comune di Ravenna, vale a dire che il Comune di Cattolica risulta socio di Romagna Acque con 636 azioni ordinarie e di 11.007 azioni oggetto di "proprietà pegno". Al riguardo, questa Sezione aveva rilevato che la norma statutaria non consente di costituire pegni sulle azioni ordinarie (cfr., art. 8, c. 7, dello Statuto), che 11.007 azioni ordinarie (1,5% del totale a fronte di 726.915), per un totale di € 5.684.675,22, hanno formato oggetto di pegno (a favore di un soggetto privato Berenice spv S.r.l.) da parte del Comune di Cattolica, che è uno dei soci pubblici della predetta società "in house". Con deliberazione n. 4/2024/VSGO relativa all'esame del piano di ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di Ravenna, questa Sezione, rappresentando che la questione riguarda le scelte compiute da parte di un altro Ente socio e non dal Comune di Ravenna, la Sezione formulava espressa riserva di valutare la questione in occasione dell'esame del piano di razionalizzazione delle partecipazioni dell'Ente direttamente interessato.

Al riguardo, la Sezione rileva che ai sensi del c.1 dell'art. 2353 cc. "nel caso di pegno o usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all'usufruttuario". Il pegno sulle azioni, dunque, trasferisce il diritto di

voto nell'assemblea degli azionisti in capo al creditore pignoratizio, salvo patto contrario.

Si rileva, inoltre, che l'art. 8, c. 7 del vigente Statuto stabilisce che "non è consentito porre in essere alcun negozio che possa determinare, direttamente o indirettamente, il trasferimento del diritto di voto relativi alle azioni, né costituire pegni o usufrutti sulle azioni e comunque le azioni dovranno essere libere da ogni vincolo, gravame o diritto di terzi, che limiti l'esercizio del diritto di voto o la piena disponibilità delle azioni medesime": al riguardo, secondo Romagna Acque¹, nessuna violazione dello Statuto sarebbe imputabile al Comune di Cattolica, in quanto il pegno è stato costituito antecedentemente all'intervenuta modifica Statutaria che ha introdotto il divieto di cui al citato comma 7.

Ciò premesso si rileva che:

- la circostanza che il pegno sia stato costituito dal Comune di Cattolica antecedentemente all'inserimento nello Statuto dello specifico divieto, se può rilevare ai fini dell'eventuale valutazione relativa alla legittimità delle scelte compiute all'epoca, non elimina la possibilità, ancora attuale, che il creditore pignoratizio agisca, in caso di inadempimento del debitore, ai sensi dell'art. 2798 c.c., chiedendo al giudice che gli vengano assegnate le azioni in pagamento fino alla concorrenza del debito;
- l'esistenza dell'art. 8, c.6 dello Statuto che stabilisce che l'acquirente di azioni o diritti di opzione in violazione del medesimo art. 8 o dell'art. 30 della Convenzione non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci e non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali, non precluderebbe, tuttavia, l'esercizio dell'azione di cui all'art. 2798 del Codice civile da parte del creditore pignoratizio, con esiti non prevedibili, secondo le valutazioni del giudice competente.

Infine, la Sezione rileva che, oltre agli articoli del Codice civile, la normativa di riferimento per la costituzione di garanzie da parte degli Enti locali è l'art. 207 del TUEL rappresentando che, in merito al "pegno su azioni" la giurisprudenza di questa Corte ha affermato *"l'Ente locale può rilasciare una garanzia che fuoriesce dal contenuto tipico previsto dall'art. 207 del T.U.E.L., vale a dire garanzie diverse da quelle indicate da quest'ultima disposizione: infatti, come detto, la norma dell'art. 207 TUEL non è imperativa, per cui il suo contenuto può essere derogato consentendo all'Ente locale il rilascio di altre garanzie non tipizzate purché le stesse siano previste e disciplinate dal Regolamento di contabilità dell'Ente. Tale principio è stato affermato in una fattispecie*

¹ Cfr. nota della Società Romagna Acque prot. 7763 del 04.08.2021, inviata in risposta a richiesta istruttoria formulata in occasione dell'analisi delle partecipazioni detenute dal Comune di Ravenna.

affatto peculiare, avente ad oggetto il pegno sulle azioni di una società a partecipazione (indirettamente) pubblica. In sintesi, la Sezione ha valutato che - laddove il Regolamento di contabilità dell'Ente contempra questa possibilità - il pegno sulle azioni di una società a partecipazione pubblica destinato a garantire un finanziamento ottenuto dalla stessa società e finalizzato alla realizzazione di un'opera pubblica, idonea a generare i ricavi necessari per il rimborso del debito mediante il project financing, sia uno strumento utilizzabile dagli enti pubblici e dalle società a partecipazione pubblica. Laddove il rilascio della garanzia avvenga da parte della partecipata di primo livello (come nel caso di pegno sulle azioni di una partecipata indiretta di secondo livello), esso deve essere comunque autorizzato dall'Ente locale di riferimento. Infatti, l'eventuale escussione da parte del creditore nei confronti della partecipata di primo livello presenterebbe un'incidenza negativa anche sul patrimonio dell'Ente locale a causa della diminuzione del valore della partecipazione diretta; è, dunque, opportuno che l'Ente locale provveda a rilasciare (non una garanzia diretta ma quantomeno) l'autorizzazione a rilasciare una garanzia.”².

Ciò premesso, la Sezione, rinviando le ulteriori valutazioni in altri contesti “di controllo”, si limita qui a rilevare che l'art. 45 del Regolamento di contabilità del Comune di Cattolica stabilisce che “ Il Comune può rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui e per altre operazioni di indebitamento destinate a investimenti di interesse pubblico nei limiti di cui all'art. 207 T.U” prevedendo, dunque, soltanto la garanzia fideiussoria e non il pegno³.

Al riguardo, la Sezione invita il Comune di Cattolica ad intraprendere tutte le iniziative necessarie per ricondurre la situazione sopra descritta nell'alveo della citata disciplina regolamentare.

7.8 Lepida S.c.p.A.

Con riferimento a Lepida S.c.p.A., partecipata direttamente con una quota dello 0,0015 per cento, l'Ente opta per il mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione. Nei provvedimenti in esame il Comune evidenzia come l'attività svolta di “fornitura di servizi di rete ed hosting”, sia qualificabile come “produzione di un servizio di interesse generale” ai sensi dell'art. 4, c. 2, lett. a), del T.U.S.P.

Attualmente la Società, che opera in conformità al modello *in house providing*, è partecipata dalla Regione con una quota, nettamente maggioritaria, superiore al 90 per cento e per la parte residua da tutti i comuni e le province dell'Emilia-Romagna oltre

² Cfr.: Corte dei conti, Sezione controllo Lombardia, relazione “Indagine sulle esternalizzazioni negli enti locali della regione Lombardia” allegata alla Deliberazione n. 1351/2010; Deliberazione n. 874/2010.

³ Cfr. art. 45 del “Regolamento di contabilità armonizzata” del Comune di Cattolica reperito dal sito istituzionale del Comune.

ad altre amministrazioni pubbliche per un totale di oltre 450 soci. Il controllo analogo congiunto è esercitato tramite un organismo di controllo denominato "Comitato permanente di indirizzo e coordinamento" istituito e disciplinato dalla convenzione quadro stipulata dai soci.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla disamina svolta nella relazione allegata al giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Emilia-Romagna per l'anno 2023 (deliberazione n. 99/2024/PARI), nonché alle precedenti relazioni.

7.9 START ROMAGNA S.p.A.

La Società Start Romagna S.p.A. costituisce per il Comune di Cattolica una partecipazione detenuta direttamente. L'Ente detiene nella società *de qua* una quota societaria pari al 0,2273%.

La società è a capitale interamente pubblico con quote detenute direttamente da enti territoriali o da società/organismi da essi partecipati e l'Ente, quale attività svolta dalla società, indica, nell'ambito della produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, c. 2, lett. a) T.U.S.P.) la "attività di trasporto di persone e servizi connessi".

7.9.1 Condizioni di cui all'art. 20, c. 2 T.U.S.P. e Analisi dei costi di funzionamento

L'Ente non ravvisa il riscontro di alcuna di tali condizioni e pertanto non indica azioni da intraprendere con la conseguenza del mantenimento della partecipazione nella società e, con riferimento alle eventuali esigenze di contenimento dei costi di funzionamento, si rinvia alle considerazioni già svolte al punto 6.1.

7.9.2 Controllo pubblico

Confermando quanto rappresentato da questa Sezione con la del. 131/2021/VSGO e n. 4/2024/VSGO per il Comune di Ravenna e n. 6/2024/VSGO per il Comune di Rimini, si osserva che nel piano oggetto del presente esame l'Ente indica che la società START ROMAGNA S.p.A. non sia configurabile come "a controllo pubblico".

Sul punto, si rinvia alle considerazioni esposte al punto 5.1.

7.9.3 Criteri e modalità per il reclutamento del personale (art.19, c.2, T.U.S.P.)

Dal sito della società risultano adottati il Piano triennale per la prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012, il "Regolamento interno per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie", il "Codice di comportamento di Start Romagna S.p.A.", il "Modello di Organizzazione, gestione e controllo", il "Regolamento di gestione della attività promozionali, liberalità e omaggi", la "Sezione prevenzione della corruzione" e il "Catalogo Reati".

Richiamando le conclusioni di cui al punto 5.1 della presente deliberazione la Sezione invita l'Ente ad intraprendere con immediatezza tutte le azioni necessarie a realizzare il pieno adeguamento alle norme del T.U.S.P. sulle società a controllo pubblico,

adottando i provvedimenti di cui all'art. 19, c.2 T.U.S.P. nonché i programmi e regolamenti di cui all'art. 6 T.U.S.P.

7.9.4 Organo di amministrazione e compensi

Dal piano di ricognizione oggetto del presente esame si evince che l'organo amministrativo è composto da n. cinque (5) membri.

Al riguardo, si rileva il mancato invio alla Sezione della delibera di nomina del C.d.A. ai sensi dell'art. 11 c.3 T.U.S.P.

Con riferimento al costo annuale sostenuto per i compensi agli amministratori, si riscontra il mancato rispetto del parametro dell'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013, previsto dall'art. 4, c. 4 del D.L. n. 95/2012 e richiamato dall'art. 11, c.7 del T.U.S.P., laddove risulta un compenso corrisposto nell'anno 2022 di € 82.595 a fronte di un compenso corrisposto nell'anno 2013 di € 87.803.

Richiamando le conclusioni di cui al punto 5.1 della presente deliberazione la Sezione invita l'Ente ad intraprendere con immediatezza tutte le azioni necessarie a realizzare il pieno adeguamento alle norme del T.U.S.P. sulle società a controllo pubblico.

7.9.5. Relazione sul governo societario e programma di valutazione del rischio aziendale

A prescindere dalla qualificazione della società come a controllo pubblico, si osserva che, pur a fronte della previsione di cui all'art. 24, c. 11 dello Statuto societario in merito all'adozione da parte dell'organo amministrativo della "relazione sul governo societario", comprensiva di specifici "programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale", non si rinviene nel sito istituzionale la predetta relazione sul governo societario.

7.10 PLURIMA S.p.A.

In merito alla società PLURIMA S.p.A. l'Ente vi detiene una partecipazione indiretta pari al 32,28 per cento per il tramite della società Romagna Acque – Società delle fonti S.p.A. Il restante capitale sociale (67,72%) è detenuto dal Consorzio di bonifica per il secondo grado per il Canale emiliano romagnolo.

L'Ente, con riferimento all'attività svolta, indica, nell'ambito della produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, c.2, lett. a) T.U.S.P. "la promozione, la progettazione, la gestione e, compatibilmente con le normative di settore in vigore, la realizzazione di infrastrutture e sistemi per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi plurimi in conformità con gli indirizzi programmatori della Pubblica Amministrazione" e definisce la Società *de qua* come società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 c, 4 lett. a) del T.U.S.P.).

7.10.1 Condizioni di cui all'art. 20, c. 2 T.U.S.P. e Analisi dei costi di funzionamento

L'Ente non ravvisa il riscontro di alcuna di tali condizioni e pertanto non indica azioni da intraprendere con la conseguenza del mantenimento della partecipazione nella società e, con riferimento alle eventuali esigenze di contenimento dei costi di funzionamento, si rinvia alle considerazioni già svolte al punto 6.1.

7.10.2 Organo di amministrazione e compensi

Dal piano di ricognizione oggetto del presente esame si evince che l'organo amministrativo è composto da n. tre (3) membri.

Con riferimento al costo annuale sostenuto per i compensi agli amministratori, si riscontra il rispetto del parametro dell'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013, previsto dall'art. 4, c. 4 del D.L. n. 95/2012 e richiamato dall'art. 11, c.7 del T.U.S.P., laddove l'Ente dichiara un compenso corrisposto nell'anno 2022 pari a 0.

7.10.3 Relazione sul governo societario e programma di valutazione del rischio aziendale

Dalla nota informativa allegata al bilancio di esercizio 2021⁴ si evince che nel 2019 la società si è dotata di un "Regolamento per prevenire la crisi d'impresa ex D.Lgs. n. 14/2019, cd "Codice delle crisi d'impresa" e che il Regolamento, oltre a evidenziare come l'assetto organizzativo è organizzato per presidiare e garantire la verifica "della continuità aziendale", in attuazione di quanto previsto dal suddetto contesto normativo prevede uno specifico sistema di allerta finalizzato a: verificare l'esistenza di un patrimonio attivo dell'impresa (ex art. 2086 cc novellato), monitorare i flussi di cassa prospettici e il peso dei debiti (ex art. 2086 cc novellato), monitorare degli indici di valutazione della crisi: set di indicatori da individuarsi a cura dei dottori commercialisti (ex art.13 Codice della Crisi d'impresa).

7.11 ACQUA INGEGNERIA S.r.l.

Acqua Ingegneria S.r.l. è qualificata come società a capitale interamente pubblico che opera secondo il modello del "*in house providing*" i cui soci sono rappresentati da Romagna Acque S.p.A., Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale e Ravenna Holding S.p.A. L'Ente dichiara di detenere nella predetta società una quota di partecipazione indiretta, per il tramite di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A., pari al 46 per cento.

La società è soggetta al controllo analogo congiunto da parte di tutti i soci ai sensi della "Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000".

Quale attività svolta dalla società in disamina, l'Ente, nell'ambito dell'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento

⁴ Cfr. Nota informativa allegata al bilancio di esercizio 2021, dal sito istituzionale della società.

delle loro funzioni (art. 4, c. 2, lett. d) T.U.S.P.) indica "Servizi di progettazione di ingegneria integrata: progettazione, direzione, consulenza, assistenza tecnica e vendita di progetti principalmente nei settori idrico e portuale" e dà conto del rispetto dell'art. 16 c. 3, T.U.S.P. in merito condizione dell' "in house" inerente al fatturato, verificata da questa Sezione attraverso l'analisi del bilancio 2022.

7.11.1 Condizioni di cui all'art. 20, c. 2 T.U.S.P. e Analisi dei costi di funzionamento,

L'Ente non ravvisa il riscontro di alcuna di tali condizioni e pertanto non indica azioni da intraprendere con la conseguenza del mantenimento della partecipazione nella società e, con riferimento alle eventuali esigenze di contenimento dei costi di funzionamento, di cui l'Ente non ne riscontra la presenza, si rinvia alle considerazioni già svolte al punto 6.1

7.11.2 Criteri e modalità per il reclutamento del personale (art.19, c.2, T.U.S.P.)

La società ha adottato gli strumenti attuativi delle norme in materia di responsabilità amministrativa degli enti e prevenzione della corruzione e trasparenza e il "regolamento per la disciplina per le procedure di ricerca, selezione ed inserimento del personale"⁵, ai sensi dell'art. 19, c. 2, del D.Lgs. n. 175/2016. La suddetta disciplina detta norme in via di autolimitazione nel rispetto di principi di cui all'art. 35, c. 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

7.11.3 Organo di amministrazione e compensi

Dal piano di ricognizione oggetto del presente esame si evince che l'organo amministrativo è monocratico. L'ente dichiara che l'attuale amministratore svolge l'incarico a titolo gratuito: al riguardo, nel piano di ricognizione ordinaria viene indicato un importo uguale a 0. Nel bilancio anno 2022 tale informazione risulta confermata.

Con riferimento al rispetto del parametro dell'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013, previsto dall'art. 4, c. 4 del D.L. n. 95/2012 e richiamato dall'art. 11, c.7 del T.U.S.P., tale parametro non è applicabile in considerazione della recente costituzione della Società *de qua*, avvenuta nell'anno 2021.

7.11.4 Relazione sul governo societario e programma di valutazione del rischio aziendale

La Sezione ha verificato che la società ha adottato la relazione sul governo societario ex art. 6 c.4 del D.Lgs. 175/2016 alla Sezione speciale (Parte integrante della Relazione sulla Gestione Bilancio al 31/12/2021) comprensiva del programma di

⁵ Reperiti dal Sito Aziendale, alla voce "Società Trasparente".

valutazione del rischio aziendale, selezionando indicatori idonei a prevenire eventuali rischi di crisi aziendale e definendo "valori-soglia" estremamente prudenti. La Società rappresenta che i risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, c. 2 e 14, c. 2, 3, 4, 5 del D.Lgs. n. 175/2016, , inducono l'Organo Amministrativo a ritenere, in base alle informazioni disponibili, che sia perdurante una situazione di equilibrio gestionale, malgrado gli effetti prodotti dall'emergenza sanitaria, e che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere.

7.12 UNIRIMINI S.p.A.

L'Ente, nei piani in esame, prevede il mantenimento senza interventi della Società Uni. Rimini S.p.A. consortile, partecipata direttamente con una quota del 1 per cento.

Si tratta di una società a partecipazione pubblica minoritaria che raggruppa soggetti pubblici della provincia di Rimini e privati.

Quale attività svolta dalla società in disamina, l'Ente, nell'ambito della produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, c. 2, lett. a) T.U.S.P.) indica "Attività di promozione e supporto allo sviluppo dell'Università e della ricerca scientifica e del sistema della formazione e istruzione superiore nel riminese e, secondo quanto indicato nello statuto, la Società costituisce un "organizzazione comune tra i soci per lo svolgimento, in condizioni di economicità, efficienza ed efficacia, di azioni preordinate allo sviluppo dell'università, della ricerca scientifica e del sistema della formazione ed istruzione superiore nel territorio riminese, nel preciso presupposto dei relativi importanti effetti sull'economia e lo sviluppo locali in termini di crescita della produttività, di internazionalizzazione e di innovazione."

7.12.1 Condizioni di cui all'art. 20, c. 2 T.U.S.P. e Analisi dei costi di funzionamento,

L'Ente non ravvisa il riscontro di alcuna di tali condizioni e pertanto non indica azioni da intraprendere con la conseguenza del mantenimento della partecipazione nella società e, con riferimento alle eventuali esigenze di contenimento dei costi di funzionamento, di cui l'Ente non ne riscontra la presenza, si rinvia alle considerazioni già svolte al punto 6.1

8 Organizzazione e modalità di esercizio dei compiti di vigilanza, di indirizzo e di controllo sulle società/enti controllate/i, elementi indefettibili, in quanto strettamente connaturati alla natura pubblica della partecipazione.

8.1 Come è noto, la disciplina contenuta nel T.U.E.L. impone agli enti di approntare un sistema di controlli interni. In particolare, nell'ambito dei controlli interni previsti

dall'art. 147 del T.U.E.L., l' art. 147-quater⁶ del medesimo T.U. ha introdotto i controlli sulle società partecipate non quotate, attualmente applicabile a tutti gli Enti con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Al riguardo, si rappresenta che la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la regione Umbria ha recentemente affermato che *"La necessità che vengano adottate adeguate misure correttive da parte delle amministrazioni socie, al fine di ripristinare un effettivo controllo analogo sulla società, risulta connesso agli obblighi che sulle stesse incombono nell'esercizio dei propri poteri/doveri di socio. Prescindendo dagli obblighi specifici propri del modello "in house", «la disciplina in materia di società a partecipazione pubblica, infatti, delinea un adeguato assetto "organizzativo, amministrativo e contabile" e indica quali soggetti siano tenuti a costituire e preservare l'assetto in discorso. Per sommi capi, nelle società pubbliche di pertinenza di Amministrazioni locali, il socio pubblico deve: 1) improntare un adeguato sistema di controlli interni ai sensi della disciplina contenuta nel T.U.E.L. e della disciplina sull'armonizzazione dei principi contabili (D.Lgs. n. 118/2011); 2) rappresentare correttamente i rapporti contabili Ente socio/società partecipata attraverso specifici istituti: a. il consolidamento dei conti Ente/società; b. la riconciliazione debiti e crediti (art. 11 D.Lgs. n. 118/2011); c. l'accantonamento fondo perdite (art. 21 T.U.S.P.); 3) rispettare le regole sul finanziamento della società (art. 14 T.U.S.P.), anche al fine di non incappare nella violazione della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato (art. 107 T.F.U.E.)» (Sez. giur. Lombardia sent. n. 76/2023). Al contempo anche questa Sezione di controllo ha, di recente (del. n. 58/2023/VSG), ricordato come le eventuali omissioni o inadempienze da parte dell'organo amministrativo della società non 'scriminano' l'operato delle amministrazioni socie, in quanto il mancato esercizio almeno dei poteri spettanti uti socius può concorrere a determinare sia un depauperamento del patrimonio della società (e, indirettamente, di quello del Comune stesso), sia la resa di un servizio non efficiente a favore del socio stesso, in un settore vitale per la propria cittadinanza".*⁷ L' art. 148 del T.U.E.L., come

⁶ Art. 147-quater T.U.E.L. c. da 1-4. "1. "L'Ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso Ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'Ente locale, che ne sono responsabili. 2. Per l'attuazione di quanto previsto al c. 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'art. 170, c. 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. 3. Sulla base delle informazioni di cui al c. 2, l'Ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente. 4. I risultati complessivi della gestione dell'Ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni

⁷ Cfr. Sezione regionale di controllo per l'Umbria – del. n. 58/2023/VSG e 128/2023/VSG – Verifiche sui piani di razionalizzazione delle partecipazioni detenute 2021 e 2022.

è noto, prevede che "le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun Ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione[...]";

Ciò premesso, questa Sezione ha verificato l'attuazione degli artt. 147-quater e 148 del T.U.E.L. da parte del Comune di Cattolica.

8.2 Definizione del sistema di controlli interni da parte dell'Ente

Il Comune di Cattolica, con del. n. 5 del 18 febbraio 2013, ha adottato apposito "regolamento comunale in materia di controlli interni".

Il succitato regolamento disciplina il sistema dei controlli interni del Comune di Cattolica che si articola in: Controllo di regolarità amministrativa e di regolarità contabile, Controllo di gestione, Controllo sugli equilibri finanziari; Controllo strategico; Controllo sulle società partecipate non quotate, Controllo sulla qualità dei servizi erogati.

Il Controllo sulle società partecipate non quotate è disciplinato al capo VI del predetto regolamento, articoli dal 12 al 15. In particolare, l'art. 13, c.3, prevede che il controllo sulle società e sugli altri enti ed organismi partecipati dal Comune si articola in: a) controllo societario che si realizza attraverso il monitoraggio dell'atto costitutivo, dello statuto e degli aggiornamenti, il monitoraggio dell'ordine del giorno e della partecipazione alle assemblee dei Soci e delle relative deliberazioni, il monitoraggio del rispetto degli adempimenti a carico delle società previsti dalla Legge;

Tale controllo è curato dal dirigente del servizio "società partecipate", che è tenuto ad elaborare, periodicamente, sintetici reports, in cui devono essere riferiti gli esiti dell'attività svolta e trasmessi all'unità preposta al controllo sulle società partecipate di cui al successivo art. 14. b) controllo sull'efficienza gestionale che si realizza attraverso il monitoraggio del bilancio di previsione, il monitoraggio periodico sullo stato di attuazione del bilancio di previsione e analisi dei relativi scostamenti, il monitoraggio del bilancio consuntivo attraverso l'analisi dello scostamento col bilancio di previsione

e l'analisi degli indici e dei flussi. Tale controllo è curato dal dirigente del servizio finanziario, che è tenuto ad elaborare, periodicamente, sintetici reports, in cui devono essere riferiti gli esiti dell'attività svolta e trasmessi all'unità preposta al controllo sulle società partecipate di cui al successivo art. 14 c) controllo sull'efficacia gestionale che si realizza attraverso la definizione preventiva degli obiettivi gestionali a cui devono tendere le società non quotate partecipate, dei contratti di servizio e degli impegni qualitativi anche attraverso eventuali carte di servizio, il monitoraggio periodico sullo stato di attuazione degli obiettivi gestionali, sul rispetto degli indicatori previsti dal contratto di servizio e degli impegni qualitativi assunti attraverso anche eventuali carte di servizio; il monitoraggio finale sul raggiungimento degli obiettivi, sul rispetto degli indicatori previsti dal contratto di servizio e degli impegni qualitativi assunti attraverso anche eventuali carte di servizio. Tale controllo è curato dal dirigente del servizio "società partecipate", che è tenuto ad elaborare, periodicamente, sintetici reports, in cui devono essere riferiti gli esiti dell'attività svolta e trasmessi all'unità preposta al controllo sulle società partecipate di cui al successivo art. 14.

8.3 *Invio dei referti sui controlli interni a questa Sezione regionale*

Da una ricerca svolta sul sistema informativo Con.Te, risulta che il Comune di Cattolica ha regolarmente trasmesso i referti previsti dall'art. 148 T.U.E.L. (questionari) sui controlli interni riferiti alle annualità oggetto del presente esame. Nei predetti questionari l'Ente ha risposto alle n. 18 domande dedicate al controllo sugli organismi partecipati.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna

- rileva le criticità descritte ai punti 4.1, 5.1, 6.1, 7.2.3, 7.7.4, 7.9.3, 7.9.4., 7.9.5. nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto invita il Comune a conformarsi alle indicazioni prospettate alla luce della ricorrenza del "controllo pubblico" nei casi in cui una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall'art. 2359 del Codice civile coerentemente con le prescrizioni giurisprudenziali riportate in parte motiva;
- richiede al Comune di trasmettere, tramite Con.Te, entro sessanta giorni dal ricevimento di questa pronuncia, la deliberazione consiliare di presa d'atto dei contenuti della presente delibera;
- dispone che la presente deliberazione sia inviata alla Procura regionale di questa Corte per le valutazioni di competenza in ordine agli eventuali profili di danno erariale riferiti ai compensi corrisposti agli amministratori della Società START ROMAGNA S.p.A. che superano di € 12.353 (somma "base" individuata solo per l'anno in corso) il limite massimo stabilito dalla normativa vigente (punto 7.9.4);

- dispone la trasmissione di questa deliberazione, mediante Con.Te, al Sindaco e al Presidente del consiglio comunale, perché ne informino l'assemblea, e all'Organo di revisione;
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito internet istituzionale dell'Ente ai sensi degli art. 2 e 31 del D.Lgs. n. 33/2013;
- dispone, altresì, che la stessa sia pubblicata sul sito Internet istituzionale della Corte dei conti – banca dati del controllo e che l'originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Così deliberato in Bologna, nella Camera di consiglio del 20 novembre 2024.

Il Relatore
Antonino Carlo
(firmato digitalmente)

Il Presidente
Marcovalerio Pozzato
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria in data 9 dicembre 2024
Il Funzionario preposto
Nicoletta Natalucci
(firmato digitalmente)